



UNICAMILLUS

**Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione
e verifica delle attività didattiche e di servizio agli
studenti da parte dei professori, ricercatori e
docenti a contratto**

Approvato dal Comitato Organizzatore del 20 giugno 2019

**Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio
agli studenti da parte dei professori, ricercatori e docenti a contratto
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (UniCamillus)**

Premessa

Il presente Regolamento si applica ai professori, ai ricercatori e ai docenti a contratto ed è elaborato in base alla Legge n. 240/2010, ispirandosi a criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia e della libertà di insegnamento di ogni docente.

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione, autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori, dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato e dei docenti a contratto. Il presente regolamento ha per oggetto:

- le attività didattiche frontali;
- le attività didattiche integrative;
- le altre attività didattiche;
- l'attività di servizio agli studenti.

Art. 2. Tipologia delle attività didattiche

Per quanto attiene il presente regolamento, i compiti didattici e di servizio agli studenti dei docenti comprendono le seguenti attività:

1. Didattica frontale, intesa come svolgimento di lezione in presenza degli studenti, anche in clinica in laboratorio o fuori sede, esplicitamente previste anche in termini di CFU dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.
2. Didattica integrativa, intesa come esercitazione, attività di laboratorio, attività professionalizzanti;
3. Altre attività didattiche, quali ad esempio:
 - pre-corsi e corsi di recupero non curricolari;
 - lezioni nei corsi di studio di terzo livello, seminari;
 - attività di relatore o tutore della prova finale;
 - verifica dell'apprendimento;
 - altre attività approvate dai componenti Organici Accademici.
4. Attività di servizio agli studenti, quali ad esempio:
 - ricevimento studenti;
 - orientamento, anche presso sedi esterne;
 - tutorato;
 - tirocini;
 - progetti di sperimentazione didattica;
 - altre attività approvate dai componenti Organi Accademici.

Art. 3. Doveri didattici dei docenti.

I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite.

Il docente ha il dovere di adeguare il proprio impegno didattico alla programmazione generale delle attività didattiche, incluso l'orario delle lezioni, deliberata per ciascun anno accademico dell'Ateneo.

In particolare, il docente deve rispettare aule ed orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti e non può modificarli senza preventiva autorizzazione del Direttore del corso.

Qualora, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali) non possa assolvere i suoi compiti, il docente ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione agli studenti ed al Direttore del Corso, nonché di adoperarsi per il recupero delle attività in altra data, oppure di collaborare affinché siano assegnate ad altro docente.

I docenti cui sono affidati compiti didattici o di servizio hanno altresì l'obbligo di:

- Definire e rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, secondo le tempistiche definite dall'Ateneo;
- Tenere aggiornata la propria sezione della piattaforma didattica dell'Ateneo, pubblicando tra l'altro il programma del corso, il proprio curriculum vitae completo di foto e l'orario di ricevimento degli studenti;
- Rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d'esame;
- Verificare le presenze degli studenti ai fini dell'ammissione agli esami;
- Registrare i risultati degli esami degli studenti nella piattaforma utilizzata dall'Ateneo;
- Utilizzare, nell'esercizio delle attività didattiche, modalità e strumenti tecnologici adottati dalle strutture didattiche e dall'Ateneo;
- Rendicontare la propria attività con le modalità previste dal presente Regolamento;
- Rispettare il Codice Etico.

Art. 4. Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

I docenti sono tenuti a dichiarare in apposito registro predisposto dall'Ateneo, anche in formato digitale, tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti effettuate, indicandone i contenuti e la durata, nonché giorno, ora e luogo di svolgimento.

I medesimi sono tenuti altresì a sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le dichiarazioni di cui al comma precedente nei modi stabiliti dall'Ateneo. La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazione mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Art. 5. Verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

Il Rettore, il Direttore del corso, il Direttore Generale hanno ognuno per la parte di propria competenza, la possibilità di effettuare verifiche durante l'espletamento dell'attività didattica e di

servizio dei docenti, volte a verificarne l'effettivo e personale svolgimento in conformità con i compiti assegnati, con la programmazione generale, con quanto previsto dagli ordinamenti e manifesti e dai regolamenti vigenti, anche su richieste da parte degli studenti.

Le suddette verifiche non possono in nessun modo interferire con l'autonomia e la libertà di insegnamento di ogni docente.

Art. 6. Controllo dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

Il Direttore del corso, il Direttore Generale o un suo delegato effettua, almeno una volta all'anno, la verifica funzionale delle attività certificate dai docenti, in particolare per quanto attiene il rispetto della programmazione generale delle attività didattiche e l'espletamento dei compiti di servizio attribuiti.

I contenuti delle dichiarazioni sottoscritte dai docenti, di cui all'articolo precedente, sono convalidate dal Direttore del corso di appartenenza, che accerta la conformità delle attività svolte con i compiti attribuiti al docente.

Art. 7. Valutazione dei docenti da parte degli studenti

L'Università rispetta le indicazioni stabilite dal Miur e dall'Anvur circa la necessità di consentire agli studenti di esprimere una valutazione delle performance dei docenti. A tal fine si adottano le metodologie maggiormente adottate dagli atenei italiani che, in buona misura, sono costituite da rilevazioni statistiche e questionari. Il Docente è consapevole che tale valutazione è ritenuta essenziale dagli organi accademici che impostano la programmazione di anno in anno anche e nel rispetto delle risultanze emerse dalle rilevazioni.

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.

Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.